

COMUNE DI CARSOLI
PROVINCIA DELL'AQUILA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
ED IL
FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

(Art. 18, comma 2, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122 – decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

INDICE

TITOLO I – ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 1 – ISTITUZIONE E SCOPO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 2 – COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 3 – COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE TERRITORIO

TITOLO II – COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 4 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 5 – REQUISITI E CAUSE DI INELEGGIBILITA'

ART. 6 – FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI CANDIDATI

ART. 7 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 8 – DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 9 – NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

ART. 10 – CESSAZIONE, REVOCA E DECADENZA DALLA CARICA

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 11 – RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 12 – SEDUTE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 13 – CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE

ART. 14 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 15 – TERMINI

ART. 16 – DOVERI DEI CONSIGLIERI

ART. 17 – LOCALI E MEZZI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 18 – GRATUITA' DELLA CARICA

TITOLO IV – NORME FINALI

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I – ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 1 – ISTITUZIONE E SCOPO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Il Comune di Carsoli in conformità a quanto disposto dall'art. 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 30.7.2010 e del Decreto Legge 13.08.2011 n. 138, convertito con Legge n. 148 del 14.09.11, che disciplinano la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo, secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dall'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, istituisce, anche quale organo consultivo della Giunta Municipale, Il Consiglio Tributario.

2. Esso coadiuva gli uffici tributari nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo dei redditi assoggettabili alle imposte e contributi previsti dalle vigenti norme di Legge, con particolare riferimento ai redditi non denunciati e alla individuazione dei soggetti d'imposta che non hanno presentato denuncia, con il fine precipuo di combattere l'evasione e l'elusione fiscale, l'evasione contributiva e il lavoro sommerso.

ART. 2 – COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Il Consiglio Tributario provvede ad esaminare le copie delle dichiarazioni, messe a disposizione del Comune dall'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite dall'art. 44, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 1, comma 2, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, relative ai contribuenti con domicilio fiscale nel territorio del Comune, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime.

2. Provvede, a tal fine, a richiedere documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni sia agli Uffici del Comune che ad altre Amministrazioni od Enti Pubblici, ed in genere a raccogliere dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi della capacità contributiva delle persone fisiche che risiedono nel territorio del Comune, o che vi possiedono beni o vi svolgano attività economica, che siano utili ad integrare gli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi o che permettano di accertare l'omissione totale della dichiarazione. Le conclusioni a cui perviene il Consiglio Tributario, in ordine agli accertamenti espletati, unitamente alla documentazione raccolta ed alle eventuali proposte di aumento dell'imponibile, sono comunicate al competente ufficio tributi del Comune che provvederà, in conformità alla legge, ad inviare le apposite segnalazioni all'Agenzia delle Entrate e all'INPS.

3. Il Consiglio Tributario esamina, altresì, le segnalazioni pervenute al Comune, relative agli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 38, 4° comma e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendano inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale. Entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione il Consiglio Tributario comunica, tramite gli appositi Uffici del Comune, all'Agenzia delle Entrate ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

4. Al Consiglio Tributario sono inoltre attribuiti i seguenti compiti:

a) Individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS ed altri soggetti, istituzionali e non, al fine di rendere effettiva e concreta la partecipazione del comune all'accertamento fiscale e contributivo;

b) Individuare ambiti prioritari di controllo e formulare proposte e progetti per la partecipazione del Comune all'accertamento fiscale e contributivo.

ART. 3 – COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO

1. Il Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione dell'art. 19, comma 12, del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito con modificazioni nella L. 30.7.2010 n. 122, che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.

TITOLO II – COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 4 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Il Consiglio Tributario è composto da tre membri, tra cui un Presidente.

ART. 5 – REQUISITI E CAUSE DI INELEGGIBILITA'

1. Per essere nominati membri del Consiglio Tributario occorre:

- a) godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere comunale;
- b) risiedere nel territorio del Comune ed essere iscritto nelle liste elettorali dello stesso.
- c) non aver riportato condanne per violazione delle leggi finanziarie costituente delitto.

2. Non possono far parte del Consiglio Tributario:

- coloro che ricoprono altra carica elettiva pubblica;
- i funzionari e gli impiegati degli uffici finanziari statali del medesimo distretto del comune ed i dipendenti del Comune;
- i componenti ed i segretari delle Commissioni Tributarie di qualsiasi grado;
- coloro che, sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria, svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti in ambito fiscale o contributivo;
- i magistrati in attività di servizio;
- persone in rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado fra di loro;
- coloro che ricoprono l'incarico di Presidente o Responsabile di Associazioni locali, Comitati locali, ecc.;
- coloro che hanno riportato condanne penali o per i quali esistono carichi pendenti;
- coloro che hanno un contenzioso di qualsiasi natura con il Comune e con gli Enti dell'Amministrazione finanziaria.

ART. 6 – FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI CANDIDATI

1. Al fine di individuare i candidati all'elezione del Consiglio Tributario, il Comune emette apposito avviso da pubblicare all'Albo pretorio dell'Ente e nell'ambito del territorio comunale tramite il servizio affissioni o altri idonei canali di comunicazione per almeno quindici giorni.

2. I soggetti interessati, entro il termine indicato nell'avviso di cui al comma precedente, devono presentare apposita domanda al Comune con la quale dichiarano il possesso dei requisiti previsti e l'assenza di cause di ineleggibilità. Alla domanda deve altresì essere allegato apposito curriculum vitae volto ad acquisire informazioni utili in merito agli studi ed alla competenza professionale del soggetto.

3. Sulla base delle domande presentate e previa istruttoria inerente il possesso dei requisiti necessari nonché l'assenza di cause di ineleggibilità, il Comune predispone apposito elenco dei candidati da sottoporre al Consiglio Comunale ai fini della elezione del Consiglio Tributario.

4. L'elenco dei candidati potrà essere utilizzato anche successivamente all'elezione, per eventuali sostituzioni che si dovessero rendere necessarie nel corso del mandato

ART. 7 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. I componenti del Consiglio Tributario vengono eletti dal Consiglio Comunale, con votazione a schede segrete, scelti secondo criteri che rispettino contemporaneamente l'esigenza di assicurare la competenza dei suoi partecipanti, nonché quella di una rappresentatività nella minoranza consiliare, tra i soggetti inclusi nell'elenco di cui all'art. 6.

2. Ciascun consigliere può votare per 1 candidato. In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano di età. Non sono previsti supplenti.

3. I consiglieri eletti devono far pervenire l'accettazione della carica, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notifica della delibera ovvero della partecipazione di nomina.

4. I consiglieri, una volta accettata la nomina, sono legati all'ente da un rapporto di mandato.

ART. 8 – DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. I consiglieri tributari durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale che li ha eletti e, comunque, per il principio della continuità amministrativa, fino all'insediamento dei successori anche oltre il mandato medesimo. Sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

2. Nei casi di cessazione, revoca e decadenza dalla carica di consigliere, il Consiglio comunale, nel prenderne atto, procede alla sua sostituzione. In tal caso i nuovi eletti rimangono in carica per il tempo residuo sino alla scadenza dell'organo.

ART. 9 – NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

1. Il consiglio tributario nomina al suo interno, mediante votazione per schede segrete ed a maggioranza dei componenti, il proprio presidente.
2. Ugualmente verrà eletto un segretario.

ART. 10 – CESSAZIONE, REVOCA E DECADENZA DALLA CARICA

1. Il consigliere tributario cessa dalla carica per:

- scadenza del mandato;
- dimissione volontarie;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, del presente regolamento;
- impossibilità di svolgere il proprio mandato per un periodo di tempo continuativo superiore a 150 giorni; il Presidente dà comunicazione all'ente entro cinque giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza dell'impedimento.

2. Il consigliere tributario viene revocato dall'incarico per grave inadempienza nell'espletamento delle sue funzioni nonché per violazione degli obblighi di cui all'articolo 16 del presente regolamento. Il Presidente del Consiglio tributario contesterà i fatti al consigliere, assegnando un termine di 10 giorni per le controdeduzioni. Nel caso di revoca del Presidente sarà il Sindaco che provvederà alla contestazione dei fatti.

3. Il consigliere decade dall'incarico:

- per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a quattro sedute consecutive del consiglio;
- per sopravvenuta incompatibilità allo svolgimento dell'incarico.

4. La cessazione e la decadenza dalla carica vengono dichiarate dal Consiglio comunale che, nella stessa seduta o nella prima seduta utile successiva, provvederà alla sostituzione. Nel caso di dimissioni volontarie il consigliere resta in carica fino all'accettazione dell'incarico da parte del sostituto.

5. La revoca viene disposta con deliberazione del Consiglio comunale da notificare all'interessato entro 10 giorni dall'adozione.

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 11 – RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Il Consiglio tributario è rappresentato, in tutte le istanze, dal suo Presidente. Quest'ultimo funge da unico referente nei rapporti tra il Comune e il Consiglio medesimo. La sottoscrizione dei pareri, relazioni ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.

ART. 12 – SEDUTE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Le sedute del Consiglio Tributario sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più

anziano d'età. Le stesse non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente, salvo che lo stesso chieda di esporre le sue ragioni.

2. Possono, invece, assistervi, senza diritto di voto, il Sindaco o un Assessore da lui delegato.

3. Di ciascuna seduta verrà redatto un verbale a cura del Segretario o in sua assenza di un componente a ciò incaricato dal Presidente del Consiglio Tributario. Il verbale deve essere firmato sia dal Presidente della seduta che dal Segretario.

ART. 13 – CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente, la convocazione altresì può essere promossa a seguito di richiesta scritta del Sindaco, dell'Assessore al Bilancio e alla Programmazione Economica-Finanziaria o del Responsabile del servizio tributi.

2. In tal caso il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro 10 giorni dalla richiesta stessa.

3. L'avviso di convocazione va comunicato ai membri per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica, almeno 5 giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, deve essere comunicato anche al Sindaco e al Responsabile del servizio tributi.

4. In caso di urgenza motivata il termine di convocazione è riducibile a 48 ore.

5. La riunione del Consiglio Tributario è valida quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.

6. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 14 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il Consiglio Tributario, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi tramite motivata richiesta del Presidente copia dei documenti ed elementi in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni.

ART. 15 – TERMINI

1. Ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 2, comma 3, del presente regolamento, il Consiglio Tributario deve trasmettere agli Uffici comunali competenti, per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, nel termine di cinquanta giorni dalla data in cui sono pervenute al Comune le segnalazioni degli avvisi di accertamento che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendono inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale, ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo, con eventuale proposte di aumento degli imponibili.

ART. 16 – DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri Tributarî e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio. A tal fine nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio Tributario, potrà essere utilizzato per fini diversi da quelli per i quali sono stati acquisiti. La violazione del segreto d'ufficio comporta la revoca dalla carica oltre a tutte le conseguenze di legge.

2. E' fatto obbligo a ciascun Consigliere di allontanarsi dalla seduta quando venga esaminata la propria posizione fiscale o del suo coniuge, di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del Codice Civile ovvero di altri con i quali esista un rapporto di debito o credito, di società o di associazione in attività economiche o professionali, di gerarchia di lavoro o, in genere, di dipendenza.

3. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa determinazione.

ART. 17 – LOCALI E MEZZI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Il Consiglio tributario ha sede nei locali del Comune per le proprie riunioni e per la conservazione della documentazione.

ART. 18 – GRATUITA' DELLA CARICA

1. La carica di consigliere tributario è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso o rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

TITOLO IV – NORME FINALI

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal termine di esecutività o immediata eseguibilità della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso .